



Comune di  
**NOGAROLE ROCCA**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 11**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **aprile** convocato a seguito di regolari inviti, il **CONSIGLIO COMUNALE**, composto dai signori:

<b>Tovo Paolo</b>	<b>P</b>	<b>Mazzucato Marco</b>	<b>P</b>
<b>Trentini Luca</b>	<b>P</b>	<b>Panozzo Andrea</b>	<b>P</b>
<b>Cordioli Corrado</b>	<b>P</b>	<b>Facincani Roberto</b>	<b>A</b>
<b>Stefanini Flavio</b>	<b>P</b>	<b>Cristofoli Emanuela</b>	<b>A</b>
<b>Carreri Michela</b>	<b>P</b>	<b>Benati Carlo</b>	<b>P</b>
<b>Aprili Anna Chiara</b>	<b>P</b>	<b>Giacomelli Francesco</b>	<b>A</b>
<b>Trentini Samuele</b>	<b>P</b>		

Presenti:  Assenti:

*Assessore Esterno:* **Sandrini Sara** **P**  
**Brisighella Marco** **P**  
**Martini Elisa** **P**

si è riunito nella solita sala adunanze.

Partecipa all'adunanza il Segretario dott. **Pra' Giuseppe**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile 2004, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il "*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il "*Regolamento di contabilità*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 13 novembre 2002, esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Udito l'intervento del Sindaco, il quale propone che la discussione sui vari punti in trattazione venga effettuata in un unico contesto, e precisamente in sede di svolgimento dell'ultimo punto all'ordine del giorno, essendo tutti gli argomenti correlati al bilancio;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente: voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti 1 (Benati)

## **D E L I B E R A**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ed inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, con  
voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti 1 (Benati)

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016**

**IL SINDACO**

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende l'imposta municipale propria (IMU), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

Richiamati i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della IMU;

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della IMU;

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23/12/2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della L. n. 147/2013;

Considerato che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata L. n. 147/2013 dispone: *"L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*;

Dato atto, pertanto, che l'articolo 13 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 al comma 1 ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2015, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazione relative all'IMU per l'anno 2015;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che, limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, dispone la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad esclusione della TARI;

Atteso che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013):

⇒ alla *lettera a)* ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, ed alla successiva *lettera h)* ha abrogato il citato comma 11;

⇒ alla *lettera f)* ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011;

Richiamato il decreto legislativo n. 504/1992 e le successive variazioni ed integrazioni, al quale il citato decreto-legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto che:

⇒ a mente dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 è stato differito al 31 marzo 2016;

⇒ con decreto del Ministro dell'Interno in data 1 marzo 2016 è stato stabilito l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 al 30 aprile 2016;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

⇒ abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

⇒ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

⇒ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

⇒ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;

⇒ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visto che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto l'art. 1, comma 13 lettera a), della Legge 28/12/2015 n. 208, il quale prevede, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Visto l'articolo 13, comma 3 lettera Oa), del citato decreto-legge n. 201/2011, così come introdotto dal comma 10 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, che prevede la riduzione del 50% della base imponibile *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;*

Ritenuto, pertanto, in considerazione del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, di confermare, per l'anno 2016, le aliquote e le detrazioni come segue:

- a) aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento;
- b) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento;
- c) aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati ricadenti nella categoria D;
- d) aliquota ridotta pari allo 0,46 per cento per l'unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzino come abitazione principale;

Tenuto conto che l'applicazione delle aliquote, come sopra stabilite per l'anno 2016, determina un gettito IMU stimabile in Euro 1.103.680,53, al lordo della quota di Euro 327.680,53 posta a carico del Comune per il finanziamento del *“fondo di solidarietà comunale”*, con un importo netto da iscrivere in bilancio di Euro 776.000,00;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 3 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato designato il Funzionario responsabile dell'imposta unica comunale (IUC), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 692, della legge n. 147/2013;

Richiamato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 27 novembre 2013 e n. 40 del 24 settembre 2014, esecutive ai sensi di legge;

## P R O P O N E

- 1) Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo;
- 2) Di determinare, per l'anno 2016, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2015, come desumibili dalla tabella che segue:

tipologia immobile	aliquota di pertinenza	
	dello Stato	del Comune
⇒ abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze ( le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	--	0,40%

tipologia immobile	aliquota di pertinenza	
	dello Stato	del Comune
⇒ abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	--	0,46%
⇒ fabbricati rurali ad uso strumentale	--	esenti ai sensi dell'art.1, comma 708, della legge n. 147/2013
⇒ fabbricati classificati nel gruppo catastale D	0,76%	--
⇒ altri fabbricati	--	0,76%
⇒ aree fabbricabili	--	0,76%
⇒ terreni agricoli	--	0,76%

- 3) Di stabilire quindi che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 4) Di prevedere, esclusivamente ai fini del beneficio della aliquota agevolata prevista per l'unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzino come abitazione principale, che:
  - a) i soggetti passivi debbono obbligatoriamente presentare, entro il 31/12/2016, apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune, dando atto che la mancata presentazione della stessa entro il predetto termine comporta, per l'anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizione dell'agevolazione;
  - b) il soggetto passivo deve comunicare, sempre entro il 31/12/2016, eventuali variazioni che dovessero verificarsi rispetto alle condizioni di fruizione dell'agevolazione determinanti un diverso ammontare dell'imposta;
  - c) sono ritenute comunque valide per l'anno in corso le comunicazioni già inviate in precedenza ai fini IMU per l'anno 2013, 2014 e 2015;
- 5) Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

- 7) Di incaricare il Responsabile dell'Area Affari Generali ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

**IL SINDACO**  
**F.to Paolo Tovo**



Comune di  
**NOGAROLE ROCCA**

**PARERI EX ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 19-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Foroni Armanda

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 19-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonetti Francesco



Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Tovo Paolo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Pra' Giuseppe

---

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni consecutivi in conformità all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**AFFARI GENERALI**

Nogarole Rocca, 05-05-2016

F.to Foroni Armanda

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**AFFARI GENERALI**

Nogarole Rocca, \_\_\_\_\_

F.to Foroni Armanda